

ART.1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1. E' costituita l'Associazione denominata VITE INTORNO ONLUS (in seguito chiamata semplicemente Associazione. Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico viene utilizzato l'acronimo "ONLUS").
2. L'Associazione ha sede principale e legale in Italia in Via Giulio e Corrado Venini 14C, 20127 Milano.
3. L'Associazione Vite Intorno ha come principi ispiratori fondamentali l'uguaglianza, la parità e le pari opportunità per tutti gli esseri umani e l'affermazione della cooperazione tra i popoli, la cultura della pace, della solidarietà e della multiculturalità.
L'Associazione è composta unicamente da volontari, si ispira ai principi di democraticità e di equità e non persegue fini di lucro neanche indiretto, con organizzazione fondata sulla gratuità delle cariche sociali e sulla gratuità delle prestazioni fornite dai suoi aderenti di cui si dovrà avvalere in modo determinante e prevalente.
4. L'Associazione è laica, apolitica, apartitica, aconfessionale.
5. Essa ha durata illimitata salvo poter essere sciolta su delibera dell'Assemblea secondo le disposizioni dell'art. 18 del presente Statuto
6. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località in Italia, dotate di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "Associazione Vite intorno onlus" seguita dall'indicazione della località della sede.

ART.2

LEGGE APPLICABILE

L'associazione è retta dal presente statuto, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dal Codice Civile, dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

ART.3

SCOPO E ATTIVITÀ

1. L'Associazione ha come scopo prevalente l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza e della formazione.
L'associazione intende perseguire i seguenti fini:
 - sostegno economico diretto a giovani in difficoltà economiche per il sostentamento delle spese scolastiche;
 - attività di beneficenza indiretta ai sensi del comma 2-bis dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97, rivolta ad enti senza scopo senza di lucro operanti nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. In particolare, si intende sostenere strutture preposte all'accoglienza di soggetti vittime di violenze/traumi e ragazze madri in difficoltà economico-sociale;
 - sostegno economico a distanza ed adozioni nazionali ed internazionali di bambini e giovani in disagiate condizioni fisiche, economiche e familiari;
 - sostegno economico attuato attraverso aiuti umanitari rivolto ai paesi in via di sviluppo;
 - corsi di lingua italiana e di normativa italiana nei confronti degli immigrati che vivono in Italia in condizioni di svantaggio economico-sociale.In via accessoria verranno attuati:
 - eventi finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alle proprie finalità nonché a raccogliere fondi da utilizzarsi per la realizzazione dei propri scopi istituzionali.È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie per natura in quanto integrative delle stesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del d. lgs. 4 dicembre

1997 n. 460. Per l'attuazione delle indicate attività ci si potrà avvalere di opportune infrastrutture logistiche e tecnologiche da acquisire o ricevere in donazione.

Art. 4

COLLABORAZIONI

L'Associazione collabora e s'impegna a creare nuove forme di partecipazione, con tutte quelle forze, italiane ed estere, che perseguono le sue stesse finalità ed in particolare con: le Organizzazioni di Volontariato; le Organizzazioni Non Governative che operano nel campo della cooperazione con i PVS ovvero nelle altre attività previste dal presente Statuto; le ONLUS, gli Enti Locali; i Ministeri dello Stato italiano; l'Unione Europea e tutte le sue strutture deputate al perseguimento delle medesime finalità dell'Associazione; le Organizzazioni umanitarie collegate alle Nazioni Unite, ed in generale con tutti gli organismi istituzionali dei paesi nei quali l'Associazione interviene per lo svolgimento delle sue attività.

Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d'azione, progettazione ed operatività nei confronti dei partners.

ART.5

SOCI

1. L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, sessuale, ideologica, di estrazione sociale, di nazionalità o di religione.
2. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, Associazioni ed Enti, nel rispetto del comma 10 dell'art. 10 del decreto legislativo 460/1997, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa.
3. Non è prevista la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.
4. I Soci dell'Associazione si distinguono in:
 - Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
 - Soci Ordinari: Sono coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
 - Soci Sostenitori: sono coloro (persone, enti o società, pubblici o privati) che, con particolari elargizioni, contributi o donazioni diano impulsi alle attività volte a perseguire gli scopi sociali.
 - Soci Onorario: coloro i quali sono insigniti di tale qualifica, per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per il contributo in termini di immagine che possono apportare all'associazione.
5. La qualifica di Socio ordinario e sostenitore si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione con la quale si dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti; nonché versando la quota Associativa annuale. Il Consiglio Direttivo giudica entro 20 giorni sull'ammissione del candidato. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all'Assemblea generale dei soci. Il Consiglio Direttivo provvederà altresì a restituire al richiedente non ammesso la quota versata al momento della presentazione della domanda. La qualifica di socio onorario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato

ART. 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.
2. I Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
3. I soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. I soci sono tenuti a mantenere sempre un comportamento in linea con gli scopi e le attività dell'associazione e del Consiglio Direttivo.
5. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale che è intrasmissibile e non rivalutabile, a contribuire alle attività dell'Associazione, a rispettare le norme del presente Statuto, a prestare il lavoro preventivamente concordato.
6. Le prestazioni dei Soci sono a titolo gratuito.
7. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere con richiesta scritta ad Consiglio Direttivo. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo dalla notifica al Consiglio Direttivo.
8. Possono decadere dalla qualità di soci coloro che non ottemperano alle disposizioni statutarie e regolamentari e coloro i quali tengano comportamenti difformi dallo scopo dell'associazione. Possono decadere altresì dalla qualità di soci coloro che non abbiano adempiuto, entro il 31 marzo dell'anno sociale in corso, al regolare versamento della quota associativa annuale

ART.7 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Tesoriere

ART.8 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, mediante lettera o e-mail indirizzata ai singoli soci, con almeno 7 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o ricevuta della mail.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta al Consiglio Direttivo di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, è necessaria in prima convocazione l'intervento di almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza relativa dei presenti, salvo indicato diversamente. I soci residenti all'estero possono partecipare tramite collegamento video contestuale. Le convocazioni assembleari e le relative deliberazioni sono pubblicate in apposita area del sito dell'associazione.
Al fine di incentivare la partecipazione diretta e responsabile dell'Assemblea, i soci hanno facoltà di inoltrare proposte, idee e iniziative finalizzati al perseguimento degli scopi sociali, partecipare e contribuire alla vita sociale in ogni sua forma.
5. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i Soci del Consiglio Direttivo;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative sociali.

ART.9
CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato dai tre ai nove membri eletti dall'Assemblea tra i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Il Presidente e il Vicepresidente ed il Tesoriere ne fanno parte di diritto.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.
3. Affinché la convocazione ordinaria sia valida, occorre un preavviso di almeno 08 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o dalla ricevuta del mezzo telematico. Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni per telegramma o attraverso altro mezzo telematico.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi Soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta degli intervenuti. I soci residenti all'estero possono partecipare tramite collegamento video contestuale. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere a maggioranza assoluta.
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
6. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e può essere rieletto.

ART.10
PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da questo ultimo a maggioranza assoluta. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vicepresidente ed il Tesoriere.
2. Il Presidente resta in carica tre anni e può essere rieletto.
3. Il Presidente o, in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente o scelto dall'assemblea dei soci.
6. Il Presidente delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente, al Tesoriere, ad uno o più consiglieri o ad altro socio.

ART. 11
VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 12
TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno o a richiesta del Presidente, le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Il Tesoriere potrà ricevere delega da parte del Presidente per compiere atti di ordinaria amministrazione sui conti correnti e rapporti bancari dell'associazione (anche tramite canali remoti) quali per esempio versamenti, prelevamenti, curare incassi e pagamenti ed effettuare bonifici.

Il Tesoriere redige materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendo poi al Consiglio Direttivo, con apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio, sarà fatta propria dal Presidente.

ART. 13
BILANCIO CONSUNTIVO, RENDICONTO FINANZIARIO E BILANCIO PREVENTIVO

1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
3. I bilanci approvati sono pubblicati nel sito dell'associazione.

ART.14
GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ART.15
RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - eventuali avanzi di gestione;
 - quote associative dei Soci;
 - contributi dei privati e dei Soci;
 - contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da eventi finalizzati alla raccolta di fondi svolti in via marginale;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
 - finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

2. L'eventuale utile o avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre Associazioni, ONLUS, ONG che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.e salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del d. lgs 4 dicembre 1997 n. 460

ART.16

QUOTA SOCIALE

1. La quota sociale a carico degli iscritti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile, né cedibile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali perdono la loro qualifica.

ART.17

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate per iscritto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo oppure proposte per iscritto da almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati.

ART.18

SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con una maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.